

COMUNE DI MADDALONI
Provincia di Caserta

STATUTO

COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Statuto Comunale.

Si rende noto che il C.C. con delibera n°6 del 31/1/2003 ha approvato lo Statuto dell'Unione dei Comuni per la gestione associata di servizi, come da testo seguente:

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto detta le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo Unione dei Comuni di Maddaloni, S. Nicola la Strada e S. Marco Evangelista per la gestione associata dei servizi di igiene urbana.

2. Il territorio dell'Unione coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.

3. All'unione possono aderire altri enti locali contermini previa conforme deliberazione dei consigli dei singoli comuni partecipi, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. Rientra nei fini dell'Unione la realizzazione di tutte le attività di competenza dei Comuni in ordine al ciclo integrato dei rifiuti ed all'igiene ambientale.

2. L'unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:

- Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
- Spazzamento;
- Altri servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti

3. I rapporti tra Unione ed altri Enti sono regolati da apposita convenzione.

Art. 3

Obiettivi programmatici

Sono obiettivi prioritari dell'Unione

a) Obiettivo prioritario è la realizzazione di un sistema di servizi adeguato alle esigenze della popolazione e del territorio per contribuire al miglioramento della qualità della vita.

b) Per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario l'Unione potrà in essere tutte le iniziative ritenute opportune e coerenti, anche mediante azioni di coinvolgimento della cittadinanza e degli operatori presenti sul territorio.

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti propri della programmazione, favorendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

Art. 5

Sede ed effigie

1. L'Unione ha sede in Maddaloni.

2. I suoi Organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché ricompreso nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'Unione è contraddistinta da un'effigie costituita da un cerchio nel quale sono racchiusi gli stemmi dei Comuni partecipi.

Art. 6

Durata

1. L'Unione ha la durata di anni dieci.

2. Ove necessario, salvi i casi di recesso di cui al successivo art. 7, sei mesi prima della scadenza, i Consigli comunali interessati possono deliberare il permanere dell'Unione per un ulteriore periodo che comunque non potrà essere superiore ad anni dieci.

3. In caso di recesso anticipato da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti è devoluta all'Unione, salvi i diritti dei terzi.

4. In caso di scioglimento, la gestione dei rapporti è devoluta ai singoli Comuni, che vi subentrano pro quota in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di S. Maria C.V..

Art. 7

Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale.

2. Il recesso ha effetto trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione al Presidente dell'Unione.

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

1. Sono affidate all'Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni ed attività:

a) Coordinamento delle attività di interesse dei Comuni partecipi all'ambito territoriale

b) Verifica della rispondenza delle singole iniziative e progetti alla programmazione regionale e di ambito, nei settori di competenza

c) Rappresentanza degli interessi complessivi e dei singoli Enti partecipi nei rapporti con la Comunità Europea, lo Stato, la Regione, ed altri enti pubblici e privati;

d) Adozione degli atti di impegno dell'Unione con i soggetti di cui alla precedente lett. c) e conseguente stipula di accordi, protocolli e quant'altro ritenuto necessario.

e) Costituzione di rapporti convenzionali per conto dell'Unione finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi dell'Unione;

f) La gestione delle risorse umane necessarie per l'esercizio dell'attività di competenza, con utilizzo, in via prioritaria, mediante l'istituto del distacco e/o del comando, del personale dipendente dei Comuni dell'Unione, cui compererà il rimborso degli oneri sostenuti;

g) La gestione degli appalti per la fornitura di beni e servizi per le attività di competenza dell'unione;

h) L'affidamento di incarichi di consulenza, anche in funzioni di Uffici di Staff, a personale esterno od interno, ivi compresi, Segretari comunali, Direttori generali e Dirigenti dei Comuni dell'Unione, mediante convenzioni e/o contratti nel rispetto della vigente normativa.

2. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni per il coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nel-

la quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 9

Conflitto di competenze

1. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5) del precedente articolo 6.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 10

Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Art.11

Composizione del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione e' composto da un numero variabile di Consiglieri Comunali in relazione agli enti partecipanti.

Art. 12

Procedimento per la elezione dei consiglieri comunali

1. I Consigli Comunali dei singoli Enti partecipanti eleggono, nel proprio seno, i propri rappresentanti in seno all'organo di cui al precedente comma, nel seguente numero.

a) n. 3 Consiglieri, di cui uno espressione della minoranza, per i Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

b) n. 4 Consiglieri, di cui uno espressione della minoranza, per il Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

c) n. 5 Consiglieri, di cui uno espressione della minoranza, per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

2. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono componenti di diritto del consiglio.

3. Il consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni componenti. Analogamente si procede all'integrazione dell'assemblea nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 13

Competenze

1. Le competenze del consiglio sono quelle previste dal legislatore per i Consigli comunali in quanto applicabili.

2. Tra l'altro il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio ed il Collegio dei Revisori del Conto.

3. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta lo Statuto ed i regolamenti dell'Unione.

Art. 14

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio e' eletto, nel suo seno, dal Consiglio dell'Unione nella seduta di insediamento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Egli svolge le funzioni stabilite dal regolamento.

3. Fino alla sua elezione le funzioni sono esercitate dal Presidente dell'assemblea dei Sindaci di cui al successivo art. 39.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE E LA GIUNTA

Art. 15

Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori

1. Il Consiglio nomina, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Presidente dell'Unione scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni partecipanti.

2. Il Presidente dell'Unione nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente e, nella prima seduta successiva all'insediamento, da tenersi comunque non oltre trenta giorni da questa, ne dà comunicazione al Consiglio.

3. La carica di assessore dell'Unione è incompatibile con quella di consigliere e, ricorrendo la fattispecie, si applicano le disposizioni previste dal vigente testo unico degli EE.LL. per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

4. La disposizione del precedente comma si applica ai soli componenti del consiglio dell'Unione nominati dai consigli degli enti partecipi.

Art. 16

La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente per raggiungere gli obiettivi programmatici e le finalità previste dal presente Statuto, nonché per compiere gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio, purché compatibili con lo Statuto, e tutti gli atti necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Unione stessa.

2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare obiettivo o finalità od a specifici progetti.

3. La Giunta vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 17

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da 4 Assessori, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

Art. 18

Il Presidente

1. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione, al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 19

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione.

2. Il regolamento detta le relative norme.

TITOLO IV

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 21

Diritto di accesso

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-

amministrativa, garantendo l'accesso all'informazione ed agli atti dell'Ente e fornendo una completa informazione sulla propria attività.

2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti dal regolamento.

Art. 22

Referendum Consultivi

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione.

2. Il referendum è indetto quando lo richieda almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, purché ciascuno di questi, sia rappresentato in una percentuale non inferiore al 5% (cinque per cento) del proprio corpo elettorale.

3. Il referendum è indetto, altresì, quando lo richieda 2/3 (due terzi) dei Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.

4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione medesima, ai fini della sua ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal Presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste dal regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

5. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

- a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
- d) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- e) gli atti relativi al personale dell'Unione o di Enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;

6. Qualora, il referendum sia indetto, il Consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.

7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore ai 3 (tre) mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

8. Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 3 (tre) mesi dal suo svolgimento, purché abbia partecipato al voto almeno il 50 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.

9. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di 3 (tre) quesiti. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art 23

Iniziativa Popolare

1. L'Unione riconosce agli stranieri presenti nel proprio territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni

dell'Unione nelle forme previste dal regolamento, possono proporre agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquecento persone e depositate presso la sede dell'Unione.

3. La risposta deve essere fornita dal Presidente dell'Unione entro 60 (sessanta) giorni.

4. I soggetti di cui al precedente comma possono, altresì, presentare proposte di atti al Consiglio su materie di competenza dello stesso, inoltrando al Presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno 5000 (cinquemila) aventi diritto.

5. Il Consiglio delibera sul merito del progetto non oltre 3 (tre) mesi dalla data del deposito della proposta.

6. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 24

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione;
- c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni socio - economiche degli ambiti territoriali ricompresi nella propria competenza;
- d) i criteri e la modalità di gestione degli appalti;
- e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine, si avvale degli Uffici per le relazioni con il pubblico degli Enti partecipanti, riservando ai singoli regolamenti la disciplina delle procedure di accesso agli atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Art. 25

Conferenze Consultive

1. Il Presidente ha facoltà di promuovere conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati.

Art. 26

Partecipazione al procedimento

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

3. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio dell'Unione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27

Principi

1. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti e lo svolgimento delle funzioni proprie.

3. L'azione amministrativa deve tendere alla rapidità ed alla semplificazione delle procedure e degli interventi, al contenimento dei costi.

4. Per la semplificazione e lo snellimento dell'azione amministrativa si provvede mediante conferenze di servizi o altri istituti analoghi.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione, unitamente all'organigramma, è adottato dalla Giunta nel rispetto dei principi statutari, su proposta del responsabile unico dei procedimenti .

2. Il regolamento di organizzazione definisce le regole per la direzione e funzionamento dell'Ente.

Art. 29

Direzione dell'organizzazione

1. Il Direttore dell'Unione:

a) – formula proposte, piani e programmi da sottoporre agli organi deliberanti;

b) – persegue gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, conformandosi alle direttive impartite dal Presidente;

c) – sovrintende alla gestione dell'Unione, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;

d) cura l'istruttoria delle deliberazioni dell'Ente e ne risponde dell'attuazione unitamente al funzionario responsabile.

2. L'incarico di Direttore è affidato dal Presidente ad un esperto assunto con contratto a tempo determinato, previa verifica delle professionalità in servizio presso i Comuni dell'Unione.

3. Il Direttore dura in carica per un periodo non superiore a quello del Presidente che lo ha nominato. Egli cessa automaticamente dall'incarico all'atto della scadenza del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo direttore.

4. Il Direttore può essere confermato.

5. Il Direttore è revocato dal Presidente previa conforme e motivata deliberazione della Giunta.

Art. 30

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavori e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante avvalimento degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove tale avvalimento riguardi la gestione di un complesso settore organico di attività, alla sua direzione può essere preposto il dipendente apicale di ruolo in servizio presso il Comune. Ove l'avvalimento coinvolga più Comuni, a tale funzione direzionale può provve-

dersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni coinvolti. Ove l'ipotesi dell'avvalimento corrisponda all'esigenza di gestire contestualmente tanto compiti dell'Unione quanto del Comune di afferenza, ai dipendenti che ne saranno coinvolti sono in ogni caso corrisposte le indennità previste dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti locali.

4. L'Unione favorisce l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 31

Segreteria

1. Alla seduta collegiale degli organi deliberanti partecipa, con funzione di assistenza e di consulenza, un Segretario comunale facente parte dello staff dell'Unione.

Art. 32

Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, può assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale anche in forma consortile, di istituzione, di società di capitali costituita o partecipata dagli enti dell'Unione con altri enti., in conformità ai principi desumibili dal t.u.e.l. approvato con d.lgs. n.267/2000.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 33

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. I trasferimenti finanziari, strumentali e personali da parte dei Comuni sono effettuati secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'Unione ha potestà di determinare e riscuotere le tariffe con riguardo alle materie ed ai compiti attribuiti.

4. Ferma restante la disciplina dell'art. 153 del dl.vo n. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo alcuni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più Comuni.

Art. 34

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.

3. Il bilancio annuale e pluriennale è adottato annualmente in coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Unione e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile della ragioneria in ordine alla copertura finanziaria, a pena di nullità.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il bilancio ed il conto consuntivo, unitamente ai documenti accompagnatori, sono inviati ai singoli Enti partecipanti almeno venti

giorni prima della seduta consiliare al cui ordine del giorno sono iscritti per l'approvazione.

Art. 35

Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 del decreto legislativo n.267/2000.

2. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

3. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto, per recepire legittimamente norme di legge, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 36

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori contabili ai sensi dell'art.234 del d.lgs. n.267/2000.

2. L'organo di revisione contabile è disciplinato dagli articoli dal 235 al 241 del t.u.e.l. n.267/2000.

3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4. Il collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione.

Art. 37

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 38

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto da uno dei soggetti individuato ai sensi dell'art.208 del t.u.e.l. n.267/2000.

2. L'affidamento dello stesso avviene in conformità al disposto dell'art. 210 del t.u.e.l. n.267/2000.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE

Art. 39

Organi di governo

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.

2. Sino ad allora, in via transitoria, gli organi sono:

a) - l'Assemblea dei Sindaci, che è costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti o loro delegati

b) - il Presidente, che è il Sindaco del comune di Maddaloni.

Art. 40

In materia di bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del t.u.e.l. n.267/2000 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art.53 del decreto Legislativo n.165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero all'istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

2. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente art. 33, stabilendo con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.

3. In attesa che l'Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, l'Assemblea dei Sindaci attribuisce al responsabile unico dei procedimenti le funzioni di direttore generale, con facoltà di adottare appositi atti per l'individuazione di diretti responsabili.

Art. 41

All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 42

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente statuto sarà pubblicato sul B.U.R.C. e, contemporaneamente, all'albo dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e sarà inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Il Delegato del Sindaco
Dott. Francesco Pisanti